



ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

27 aprile 2021 – unica convocazione

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO
ALL'ARGOMENTO DI CUI AL PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELLA PARTE STRAORDINARIA**

Rai Way S.p.A.

Sede legale in Roma, Via Teulada n. 66

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma: 05820021003

Capitale sociale Euro 70.176.000,00, interamente versato

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A.

Relazione sul Punto n. 1 all'ordine del giorno della Parte Straordinaria

1. **Proposte di modifiche dello Statuto sociale: (i) dell'Articolo 6.3; (ii) dell'Articolo 17.4 e dell'Articolo 28.2; (iii) dell'Articolo 19.1; (iv) dell'Articolo 28.15. Deliberazioni relative e conseguenti.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare sulle proposte di modifica di alcune clausole dello Statuto sociale di Ray Way S.p.A. Più precisamente, le modifiche si riferiscono ai seguenti articoli dello Statuto sociale:

- (i) **Articolo 6.3**, in merito all'identificazione degli Azionisti;
- (ii) **Articolo 17.4 e Articolo 28.2**, in merito al riferimento, presente in entrambi gli Articoli, al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, la cui denominazione è mutata, con l'ultima edizione, in Codice di Corporate Governance delle Società Quotate;
- (iii) **Articolo 19.1**, in merito allo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione per videoconferenza o teleconferenza;
- (iv) **Articolo 28.15**, in merito allo svolgimento delle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione.

È previsto che le proposte sugli argomenti sopra elencati siano oggetto di quattro specifiche votazioni in Assemblea, tenuto conto del suddetto medesimo riferimento contenuto negli Articoli 17.4 e 28.2 e la relativa medesima proposta di aggiornamento.

Tutte le proposte di modifica dello Statuto sociale di cui alla presente Relazione non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del cod. civ. in capo agli Azionisti che non avranno concorso alle relative deliberazioni.

Di seguito si illustrano quindi nel merito le proposte di modifica in oggetto.

(i) Proposta di modifica dell'Articolo 6.3.

Il D. Lgs. n. 49 del 10 maggio 2019, in recepimento della Direttiva UE 2017/828 sui diritti degli azionisti di società quotate (c.d. Direttiva “Shareholders Rights II”), ha modificato – con efficacia dal 3 settembre 2020 – l'art. 83-duodecies del D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) in materia di identificazione degli Azionisti, la cui possibilità di effettuazione non è più ora legata alla presenza di una scelta statutaria in tal senso. Fermo quanto sopra, rispetto alla versione previgente, la suddetta disposizione di legge prevede tra l'altro, ed oltre a modifiche di carattere testuale, che gli emittenti hanno diritto a richiedere l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore alla soglia dello

0,5% del capitale sociale con diritto di voto, non essendo più prevista la facoltà per gli Azionisti stessi di non farsi identificare, mentre è sempre stabilito (ma come sopra indicato ora indipendentemente da una previsione statutaria) che gli emittenti sono tenuti ad effettuare la richiesta di identificazione su istanza di tanti soci che rappresentino almeno la metà della quota di capitale richiesta ai fini della presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Se con riferimento all'identificazione effettuata su richiesta dell'emittente, l'art. 83-duodecies del TUF prevede espressamente che i costi relativi siano a carico dell'emittente, per l'identificazione effettuata su richiesta dei soci, il comma 3 del menzionato articolo prevede che “i relativi costi sono ripartiti tra l'emittente ed i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo riguardo all'esigenza di non incentivare l'uso dello strumento da parte dei soci per finalità non coerenti con l'obiettivo di facilitare il coordinamento tra i soci stessi al fine di esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata”. La previgente versione dell'art. 83-duodecies TUF conteneva identica previsione in materia di ripartizione dei costi di identificazione degli Azionisti su richiesta dei soci e, in attuazione di tale previsione, è stato emanato l'art. 133-bis del Regolamento Emittenti della Consob, secondo cui (a) in caso di previsione statutaria (come indicato ora non più richiesta) della facoltà di identificazione degli azionisti da parte di soci (in base a quanto consentito dalla legge), è lo stesso statuto a disciplinare i criteri di ripartizione dei costi fra i soci e la società emittente; e (b) con l'eccezione di cui al comma 2 del suddetto articolo, qualora lo statuto non disciplini i criteri di ripartizione dei costi relativi alla richiesta di identificazione da parte delle minoranze qualificate, tali oneri sono interamente a carico della società emittente.

Alla luce di quanto sopra, la proposta di modifica all'Articolo 6.3 dello Statuto, è volta ad adeguare la previsione statutaria alla disciplina dettata dal novellato art. 83-duodecies del TUF, fermi restando possibili interventi modificativi espressi delle disposizioni regolamentari relative, e prevedendo comunque in generale un rinvio all'applicazione delle disposizioni e limitazioni previste dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti e il mantenimento, in caso di istanza di identificazione da parte dei soci, della ripartizione dei costi tra la Società ed i soci richiedenti in parti uguali, ove non diversamente stabilito dalla suddetta normativa applicabile.

Alla luce di quanto precede, Vi sottponiamo le modifiche riportate di seguito in forma tabellare con il testo comparato dell'Articolo 6.3 dello Statuto sociale nel testo vigente (colonna di sinistra) e nel testo contenente le modifiche che si intendono adottare (colonna di destra) tutte evidenziate in grassetto, invitando Vi ad approvarle.

Testo vigente	Testo Proposto con evidenza delle modifiche
<p>6.3 La Società può richiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari autorizzati, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli Azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.</p> <p>Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza dei soci, si applica quanto previsto dalle</p>	<p>6.3 La Società può richiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari autorizzati, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi l'identificazione degli Azionisti, sia di propria iniziativa sia su istanza di soci, ehe non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.</p>

<p>norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza con ripartizione dei costi tra la Società ed i soci richiedenti in parti uguali, ove non diversamente stabilito dalla normativa applicabile.</p>	<p>Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza dei soei, si applicandosi quanto previste al riguardo le disposizioni e limitazioni previste dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti e precisandosi che, in caso di istanza di identificazione da parte dei soci, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza con la ripartizione dei costi tra la Società ed i soci richiedenti è in parti uguali ove non diversamente stabilito dalla suddetta normativa applicabile.</p>
---	--

In funzione di quanto sopra, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A.,

- preso atto della relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. di approvare la modifica all’Articolo 6.3 dello Statuto sociale, così che lo stesso assuma il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella più sopra riportata;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato ogni più ampio potere affinché, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori sociali e/o legali rappresentanti della Società, diano esecuzione alla presente deliberazione, con facoltà di apportarvi le modifiche o integrazioni non sostanziali che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese dalle Autorità competenti e provvedendo in genere a tutto quanto sia richiesto per la completa attuazione della stessa con ogni potere a tal fine necessario, utile e opportuno, nessuno escluso o eccettuato”.

(ii) Proposta di modifica dell’Articolo 17.4 e dell’Articolo 28.2.

Gli Articoli 17.4 e 28.2 dello Statuto sociale prevedono, rispettivamente, che (i) un numero di Amministratori non inferiore a quello previsto dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente e (ii) tutti i Sindaci, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate. Tale Codice, approvato dal Comitato per la Corporate Governance e adottato dalla Società, ha assunto, nell’ultima edizione del gennaio 2020 (di cui è stata prevista l’applicazione a partire dal primo esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2020) la denominazione di Codice di Corporate Governance delle Società Quotate, peraltro prevedendo sempre il possesso in capo ai Sindaci dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice stesso per gli Amministratori. In considerazione di quanto sopra, si sottopone all’Assemblea la

proposta di aggiornamento del riferimento al suddetto Codice già previsto agli Articoli 17.4 e 28.2 dello Statuto sociale con indicazione della sua più recente denominazione.

Alla luce di quanto precede, Vi sottoponiamo unitariamente la proposta di modifiche riportate di seguito in forma tabellare con il testo comparato degli Articoli 17.4 e 28.2 dello Statuto sociale nel testo vigente (colonna di sinistra) e nel testo contenente le modifiche che si intendono adottare (colonna di destra) tutte evidenziate in grassetto, invitando Vi ad approvarle.

Testo vigente	Testo Proposto Con evidenza delle modifiche
<p>17.4 I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente; inoltre, un numero di Amministratori non inferiore a quello previsto dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (d'ora in avanti gli “Amministratori Indipendenti”).</p>	<p>17.4 I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente; inoltre, un numero di Amministratori non inferiore a quello previsto dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Corporate Governance Autodisciplina delle Società Quotate (d'ora in avanti gli “Amministratori Indipendenti”).</p>
<p>28.2 Ai sensi della normativa vigente, almeno due Sindaci Effettivi e un Sindaco Supplente devono essere iscritti da almeno un triennio nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:</p> <p>(i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro;</p> <p>(ii) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, o finanziarie o in materie strettamente attinenti all'attività della Società; ovvero</p> <p>(iii) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che</p>	<p>28.2 Ai sensi della normativa vigente, almeno due Sindaci Effettivi e un Sindaco Supplente devono essere iscritti da almeno un triennio nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:</p> <p>(i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro;</p> <p>(ii) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, o finanziarie o in materie strettamente attinenti all'attività della Società; ovvero</p> <p>(iii) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che</p>

<p>nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società.</p> <p>Tutti i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità e professionalità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.</p>	<p>nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società.</p> <p>Tutti i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità e professionalità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina Corporate Governance delle Società Quotate.</p>
--	--

In funzione di quanto sopra, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A.,

- preso atto della relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. di approvare la modifica agli Articoli 17.4 e 28.2 dello Statuto sociale, così che gli stessi assumano il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella più sopra riportata;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato ogni più ampio potere affinché, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori sociali e/o legali rappresentanti della Società, diano esecuzione alla presente deliberazione, con facoltà di apportarvi le modifiche o integrazioni non sostanziali che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese dalle Autorità competenti e provvedendo in genere a tutto quanto sia richiesto per la completa attuazione della stessa con ogni potere a tal fine necessario, utile e opportuno, nessuno escluso o eccettuato”.

(iii) Proposta di modifica dell’Articolo 19.1.

L’Articolo 19.1 dello Statuto sociale regola la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgano attraverso sistemi di videoconferenza o teleconferenza. L’utilizzo degli strumenti di comunicazione a distanza – quali teleconferenze e videoconferenze – costituisce una modalità sempre più diffusa di gestione delle riunioni consiliari.

Ciò premesso, lo Statuto sociale prevede attualmente che in caso di riunioni del Consiglio di Amministrazione svoltesi attraverso strumenti di videoconferenza o teleconferenza, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovino Presidente e Segretario. Tale specificazione non si ritiene più necessaria anche in funzione dell’evoluzione tecnologica e della prassi societaria. Si sottopone quindi all’Assemblea la proposta di eliminazione della suddetta specificazione dal testo dell’Articolo 19.1 dello Statuto sociale.

Alla luce di quanto precede, Vi sottponiamo le modifiche statutarie riportate di seguito in forma tabellare con il testo comparato dell'Articolo 19.1 nel testo vigente (colonna di sinistra) e nel testo contenente le modifiche che si intendono adottare (colonna di destra) tutte evidenziate in grassetto, invitando Vi ad approvarle.

Testo vigente	Testo Proposto Con evidenza delle modifiche
<p>19.1 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in Italia o all'estero, ad intervalli di regola non superiori a tre mesi e comunque tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce, lo giudichino opportuno, o quando ne sia fatta richiesta scritta dall'Amministratore Delegato, o da almeno due Amministratori o dal Collegio Sindacale. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui è si trovano il presidente e il segretario della riunione per consentire la stesura del relativo verbale.</p>	<p>19.1 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in Italia o all'estero, ad intervalli di regola non superiori a tre mesi e comunque tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce, lo giudichino opportuno, o quando ne sia fatta richiesta scritta dall'Amministratore Delegato, o da almeno due Amministratori o dal Collegio Sindacale. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui è si trovano il presidente e il segretario della riunione per consentire la stesura del relativo verbale.</p>

In funzione di quanto sopra, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A.,

- preso atto della relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. di approvare la modifica all'Articolo 19.1, dello Statuto sociale, così che lo stesso assuma il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella più sopra riportata;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere affinché, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori sociali e/o legali rappresentanti della Società, diano esecuzione alla presente deliberazione, con facoltà di apportarvi le modifiche o integrazioni non sostanziali che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese dalle Autorità competenti e provvedendo in genere a tutto quanto sia richiesto per la completa attuazione della stessa con

ogni potere a tal fine necessario, utile e opportuno, nessuno escluso o eccettuato”.

(iv) Proposta di modifica dell’art. 28.15.

L’Articolo 28.15 dello Statuto sociale regola la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si svolgano mediante l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione. L’utilizzo degli strumenti di comunicazione a distanza – quali teleconferenze e videoconferenze – costituisce una modalità sempre più diffusa di gestione delle riunioni, anche del Collegio Sindacale.

Ciò premesso, lo Statuto sociale prevede attualmente che in caso di riunioni del Collegio Sindacale svoltesi mediante l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Tale specificazione non si ritiene più necessaria anche in funzione dell’evoluzione tecnologica e della prassi societaria. Si sottopone quindi all’Assemblea la proposta di eliminazione della suddetta specificazione dal testo dell’Articolo 28.15 dello Statuto sociale.

Alla luce di quanto precede, Vi sottponiamo le modifiche statutarie riportate di seguito in forma tabellare con il testo comparato dell’Articolo 28.15 nel testo vigente (colonna di sinistra) e nel testo contenente le modifiche che si intendono adottare (colonna di destra) tutte evidenziate in grassetto, invitando Vi ad approvarle.

Testo vigente	Testo Proposto Con evidenza delle modifiche
28.15 Qualora il Presidente del Collegio Sindacale lo reputi opportuno, le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi mediante l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.	28.15 Qualora il Presidente del Collegio Sindacale lo reputi opportuno, le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi mediante l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

In funzione di quanto sopra, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A.,

- preso atto della relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. di approvare la modifica all'articolo 28.15, dello Statuto sociale, così che lo stesso assuma il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella più sopra riportata;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere affinché, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori sociali e/o legali rappresentanti della Società, diano esecuzione alla presente deliberazione, con facoltà di apportarvi le modifiche o integrazioni non sostanziali che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese dalle Autorità competenti e provvedendo in genere a tutto quanto sia richiesto per la completa attuazione della stessa con ogni potere a tal fine necessario, utile e opportuno, nessuno escluso o eccettuato”.

Roma, 11 marzo 2021

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Giuseppe Pasciucco